

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Attuazione del progetto di ricerca "CanVen 2022"

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche "DAFNAE", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 14, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche "Veneto Agricoltura", rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede legale in Roma, Via Po, 14 - 00198, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche "CREA di Rovigo", rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____,

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ (Allegato A) è stato approvato il Progetto di ricerca "CanVen 2022" e che con medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare, l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario - Veneto Agricoltura e il CREA- Cerealicoltura e Colture Industriali di Rovigo - CREA di Rovigo;
- b. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato B) è stato approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;



- c. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- d. L'Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, ha tra i compiti istituzionali attribuita dalla Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, anche l'attività di supporto alla Giunta regionale e lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (art. 2 comma 1, lett. a), la diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale (art. 2 comma 1, lett. b);
- f. Il CREA presso il Centro “Cerealicoltura e Colture industriali” di Rovigo svolge attività di ricerca orientata a sfruttare le opportunità offerte dalle scienze emergenti per comprendere i meccanismi che governano e limitano la produzione della pianta e dei sistemi cerealicoli ed industriali, tra le cui colture target è inclusa la canapa. I prodotti delle ricerche si traducono in trasferimento tecnologico e attività di terza missione, con il coinvolgimento degli stakeholders per l'aumento della competitività delle filiere agroindustriali.;
- g. La Regione del Veneto promuove la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;
- h. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- i. La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di ottimizzare le tecniche colturali del post-raccolta nella produzione di seme di canapa.

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di



2ab2329e



soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di approfondire alcune delle problematiche agronomiche connesse alla coltivazione della canapa, ottimizzando le tecniche colturali del post-raccolta nella produzione di seme di canapa.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce e realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA, quest'ultimo attraverso l'operatività del Centro di Rovigo, si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto sperimentale "CanVen 2022", come descritto nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____;
2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il Progetto si propone di verificare a livello regionale l'ottimizzazione delle tecniche colturali del post-raccolta nella produzione di seme di canapa mediante le seguenti azioni:



2ab2329e



- valutazione delle tecniche colturali per la massima resa in semi e la gestione ottimale dei residui colturali;
 - valutazione della riduzione della densità ottimale di semina sulla resa in semi e sulla migliore gestione dei residui colturali;
 - valutazione dell'effetto della cimatura sulla resa in semi e sulla migliore gestione dei residui colturali;
 - diffusione dei risultati.
2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
3. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per il DAFNAE è il dott. _____.
3. Il responsabile per Veneto Agricoltura è il dott. _____.
4. Il responsabile per il CREA di Rovigo è il dott. _____.
5. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività e designato da ciascuno dei quattro enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il DAFNAE, Veneto Agricoltura ed il CREA si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di ottimizzazione delle tecniche colturali del post-raccolta nella produzione di seme di canapa.
3. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le



2ab2329e



attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31 dicembre 2022. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto di ricerca.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute

1. L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:

Regione del Veneto: 50.000,00 euro

DAFNAE: 7.000,00 euro

Veneto agricoltura: 3.500,00 euro

CREA: 3.500,00 euro

2. La Regione riconosce al DAFNAE, a Veneto Agricoltura e al CREA un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
3. La Regione contribuirà alle spese per l'attuazione del Progetto sostenute dal DAFNAE fino ad un massimo di euro 30.000,00, da Veneto Agricoltura fino ad un massimo di euro 10.000,00 e dal CREA – Centro di Rovigo fino ad un massimo di euro 10.000,00.
4. Il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA presenteranno domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2022.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla



2ab2329e



Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA e alla Deliberazione di Giunta n._____.

3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione, il DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal DAFNAE, da Veneto Agricoltura e dal CREA – Centro di Rovigo che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. _____ del _____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.



2ab2329e



2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico in parti uguali al DAFNAE, al Veneto Agricoltura e al CREA.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Dott.
Per l'Università degli Studi di Padova - DAFNAE Dott.
Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario Dott.
Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria Dott.

